

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 2208, 2007 e 2057-A-bis)

Relazione di minoranza della 10^a Commissione permanente

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORI BITOSSÌ e FIORE)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri (2208)

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

NELLA SEDUTA DEL 3 OTTOBRE 1962

Aumento delle pensioni ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri (2007)

d'iniziativa dei senatori **SERENI, TERRACINI, SECCHIA, SPANO, SPEZZANO, FIORE, BITOSSÌ, BOSI, BOCCASSI, CAPALOZZA, CERABONA, CERVELLATI, DE LUCA Luca, DE LEONARDIS, FORTUNATI, GAIANI, GRAMEGNA, LUPORINI, MAMMUCARI, MINIO, MARABINI, PALERMO, PASTORE, PELLEGRINI, RISTORI, SACCHETTI, SIMONUCCI e VALENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1962

E

Aumento delle pensioni a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e modifiche della gestione del Fondo speciale I.N.P.S. (2057)

d'iniziativa dei senatori **BARBARESCHI, DI PRISCO, NEGRI, PALUMBO Giuseppina, MILILLO, MASCIALE, ARNAUDI, BARDELLINI, FENOALTEA, ALBERTI, BU-SONI, IORIO, MARIOTTI, MACAGGI, PICCHIOTTI e ZANONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 1962

Comunicata alla Presidenza il 3 dicembre 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Finalmente l'unanime pressione fatta per mesi sul Governo, senza distinzione di parte politica e sindacale, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, a mezzo anche delle migliaia di assemblee e manifestazioni unitarie svoltesi in tutto il Paese, ha raggiunto il suo scopo.

Il Governo non voleva aumentare le pensioni dei contadini. Esso aveva in programma di aumentare le sole pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e il trattamento minimo di pensione della gestione speciale per gli artigiani e ha già provveduto a tali aumenti con decorrenza dal 1° luglio 1962 con le leggi n. 1338 e 1339, approvate all'unanimità dal Parlamento. Ai pensionati dell'assicurazione generale dell'I.N.P.S. è stato concesso in genere un aumento pari al 30 per cento della pensione percepita, stabilendo altresì l'aumento del trattamento minimo di pensione a lire 12.000 mensili o a lire 15.000 mensili, a seconda che l'età del pensionato sia inferiore o superiore ai 65 anni. Ai pensionati della gestione speciale per gli artigiani è stato concesso solamente l'aumento del trattamento minimo di pensione, elevato per tutte le categorie a lire 10.000 mensili.

Ora il Governo è stato indotto a presentare il disegno di legge che stiamo esaminando, il quale appunto prevede l'aumento del trattamento minimo di pensione anche per i pensionati della gestione speciale per i contadini. Sono cadute così le pretese remote, costituite dalla grave situazione di *deficit* in cui la gestione dei contadini si trova, non certo per colpa dei contadini, ed è stata accettata la legittima rivendicazione dei contadini pensionati.

Purtroppo la presentazione del disegno di legge ha significato per il Governo la definitiva decisione di accantonare la realizzazione degli assegni familiari, che pur erano stati ripetutamente promessi ai contadini, e nello stesso tempo e soprattutto una nuova occasione, da tempo perseguita e sempre fallita per la vigilanza delle categorie interessate, di modificare le linee fondamentali della legge che regola l'assicurazione per

l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Nella relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Bertinelli, che accompagna il disegno di legge, si dice infatti che alla legge precedente viene apportato « qualche pratico perfezionamento per tener conto di nuovi concetti emersi dalla pratica attuazione dell'assicurazione e della complessa legislazione previdenziale ». Si afferma inoltre che « si è tentato per quanto possibile di eliminare gli abusi e di precisare il valore delle larghe espressioni legislative che in passato hanno portato ad una vera e propria inflazione del numero delle pensioni ». E si attesta la opportunità di modificare le norme di legge che prevedevano il sistema presuntivo di accertamento delle giornate e di accredito dei contributi, sia pure come disciplina transitoria, a seguito della sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità di alcune norme per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura.

Il relatore di maggioranza senatore Di Grazia, dopo aver magnificato, osannando al Governo, il proposto aumento del trattamento minimo di pensione ai contadini pensionati come un'altra tappa verso la grande meta da tutti auspicata della sicurezza sociale, si lascia andare ad affermazioni che creano gravi perplessità circa l'avvenuto studio ed approfondimento delle questioni che pure sono illustrate nella sua relazione. Il senatore Di Grazia dice infatti che le proposte modifiche della legge sull'assicurazione ai contadini contenute nel disegno di legge in esame non hanno « per nulla l'effetto di ridurre i diritti pensionistici dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », aggiungendo qua e là che le nuove norme hanno un carattere *solo apparentemente* restrittivo e dichiarandosi convinto che i contadini potranno tutti dimostrare « con quasi assoluta certezza » che hanno diritto ad essere assicurati per la pensione malgrado le modifiche che si vogliono introdurre alle vigenti norme che regolano l'obbligo assicurativo.

Si tenga poi nel debito conto che sia la relazione del ministro onorevole Bertinelli

che quella del senatore Di Grazia affermano che il provvedimento non ha alcun carattere di definitività, ma che esso deve essere considerato come una soluzione transitoria di un problema che sarà affrontato e compiutamente risolto solo quando si realizzerà l'imminente necessaria revisione ed armonizzazione dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superscritti gestita dall'I.N.P.S. nelle sue varie forme, gestioni e fondi, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi e gli associati. Su tale riordinamento generale dell'assicurazione per la pensione deve infatti riferire al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro la fine del marzo 1963, l'apposita Commissione proposta e approvata dal Senato nel corso del recente dibattito sulla legge numero 1338 e che è formata da rappresentanti di tutte le categorie interessate, da numerosi esperti e da funzionari dell'I.N.P.S. e dei Dicasteri competenti, « i cui studi — dice il senatore Di Grazia — sono in grado avanzato, per cui si può prevedere che tale riordinamento possa avvenire entro il prossimo 1963 ».

Ora noi pensiamo che il disegno di legge deve essere esaminato in modo approfondito, cercando di misurare le reali dimensioni delle conseguenze che deriveranno dall'applicazione delle varie norme proposte, conseguenze che ricadranno su tutti i contadini, affinché il voto del Senato dimostri alla benemerita categoria dei contadini, non a parole ma con i fatti, la sua considerazione per lo stato di depressione economica in cui essa versa e la sua volontà di consentire ai contadini di fare un concreto passo avanti sulla via della sicurezza sociale, conservando ad essi almeno il godimento dei diritti già conquistati.

Animati da questa volontà e convinti che il Senato non potrà adottare un provvedimento lesivo dei diritti dei contadini, facciamo le seguenti necessarie e motivate osservazioni al disegno di legge in esame. Di esso dobbiamo dare prima di tutto un giudizio complessivo, che non può non essere negativo appunto per i motivi e le considerazioni che ci accingiamo a fare.

1. — Il trattamento minimo di pensione viene elevato, con decorrenza dal 1° luglio 1962, a lire 10.000 mensili per tutte le categorie di pensioni. Tale aumento è inferiore a quello proposto nel disegno di legge numero 2007 del 19 aprile 1962 d'iniziativa dei senatori Sereni, Terracini ed altri, che dalla stessa data stabilisce il minimo di lire 15.000 mensili per tutte le pensioni dei contadini, ed è inferiore a quello proposto nel disegno di legge n. 2057 del 13 giugno 1962, d'iniziativa dei senatori Barbareschi, Di Prisco ed altri, che stabilisce il trattamento minimo di lire 12.000 mensili per i pensionati di tutte le categorie che hanno compiuto 65 anni e di lire 15.000 per i pensionati che hanno compiuto 70 anni e che conserva, certo per mera dimenticanza, il trattamento minimo di lire 5.000 mensili per i pensionati di invalidità che hanno meno di 65 anni e quello di lire 3.500 per i pensionati di reversibilità che hanno meno di 65 anni.

Ma oltre alla misura più bassa del trattamento minimo proposto dal disegno di legge governativo rispetto agli altri due sopra riportati, si deve ancora rilevare che il diritto al nuovo trattamento minimo non è riconosciuto a tutti i pensionati contadini. Esso infatti è negato non solo a quanti fra essi sono occupati alle dipendenze di terzi ed a quanti, percependo altre pensioni, fruiscono cumulativamente di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo stesso, ma anche ai contadini che liquidarono la pensione in base al trattamento preferenziale attribuito loro ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1047 del 1957 (che si vuole abrogare) senza che fossero anche o senza che fossero più titolari della proprietà contadina o capocci o reggitori nel rapporto di colonia o mezzadria.

In altri termini il nuovo minimo di pensione sarà negato alla maggioranza dei più vecchi fra i contadini pensionati che furono considerati giustamente dall'I.N.P.S. e dal S.E.N.L.C.U.A. capi famiglia anagrafici in considerazione dell'età, bene interpretando la legge e realizzando gli impegni assunti dal governo dell'epoca di fronte a tutti i contadini, e sarà poi negata alla quasi to-

talità delle contadine pensionate che ottennero giustamente il trattamento contributivo preferenziale e quindi anche la pensione di vecchiaia in quanto mogli di contadini pensionati con decorrenza dal 1° gennaio 1958 e dalla stessa data posposti a tutti gli altri familiari ai fini dell'accreditamento dei contributi.

Secondo noi il Senato deve concedere il nuovo trattamento minimo di pensione a tutti i contadini pensionati, senza le discriminazioni gravi e ingiustificate contenute nel disegno di legge governativo (articolo 1, comma 2, lettera a) e sopra brevemente illustrate.

Riteniamo necessario poi proporre, anche se agli effetti pratici la cosa non ha immediatamente generale rilevanza, che il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, sia elevato da 55 a 72 volte, in armonia a quanto stabilito per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dall'articolo 1 della più volte citata legge n. 1338 del 1962.

2. — Per fronteggiare l'aumento della spesa derivante dall'aumento del trattamento minimo di pensione, il disegno di legge governativo prevede l'aumento del contributo a carico dello Stato nella misura di 13,5 miliardi l'anno per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 e l'aumento del contributo degli assicurati da lire 30,02 e 16,46 a lire 41 e 22, rispettivamente per ogni giornata di uomo o di donna e ragazzo, con decorrenza dal 1° gennaio 1962. Ma il complessivo aumento di 20 miliardi annui che ne deriva non è sufficiente a coprire le maggiori spese determinate dall'aumento dei minimi di pensione, il cui ammontare peraltro non viene neppure previsto con esattezza, dati i nuovi criteri contenuti nella legge sia ai fini dell'assicurazione che del pensionamento.

Al deficit già consolidato della gestione, che al 30 giugno 1962 assommava secondo i calcoli ministeriali ad oltre 136 miliardi, si fa fronte con l'irrisorio contributo *una tantum* dello Stato di soli 7 miliardi.

Ci troviamo poi di fronte alla rinuncia da parte del Governo, alla sua dichiarata incapacità di affrontare e risolvere sul serio la grave situazione della gestione, che è dispesa dalla frettolosa incompetente faciloneria con cui furono condotti alla fine del 1957 i calcoli attuariali relativi al numero dei contadini assicurabili e pensionabili in base al progetto approntato, dalla pervicace resistenza alle realistiche proposte venute allora dalle sinistre, che se attuate avrebbero potuto garantire in ogni momento il pareggio della gestione. Ci troviamo di fronte alla puntuale riconferma della « politica del giorno per giorno » che non risolve ma anzi aggrava le situazioni. Infatti, sia i vecchi che i nuovi oneri del governo sono scaricati, non più solo di fatto ma anche di diritto (sia pure in via provvisoria ed a titolo di anticipazione), sul Fondo adeguamento pensioni dell'I.N.P.S. Il deficit relativo agli anni decorsi, con l'aggiunta di quello che deriverà dalle spese normali e dall'applicazione degli aumenti per il 1962 (che complessivamente si presume raggiungerà i 216 miliardi), viene posto a carico dei soli lavoratori dei settori non agricoli assicurati presso l'I.N.P.S., anziché dell'intera collettività nazionale.

Come può quindi l'onorevole relatore di maggioranza fondatamente affermare che il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Sereni, Terracini ed altri debba essere scartato perchè comporta, per la copertura delle spese previste, maggiori oneri per i contadini e che il disegno di legge governativo debba essere approvato perchè « provvede, anche se parzialmente, a coprire gli oneri con accorgimenti accettabili »? Le cose stanno ben diversamente: mentre il disegno di legge governativo — come abbiamo visto — elude il problema del disavanzo attuale ed assiste passivamente al suo aggravarsi, preoccupandosi esclusivamente di scaricarlo, sia pure provvisoriamente, il peso sulle spalle di altri lavoratori (ai quali, sia detto per inciso, rende in questo modo assai più arduo il raggiungimento dell'obiettivo di un trattamento di pensione che sia la prosecuzione del trattamento salariale), il disegno di legge Sereni propone che alla copertura

degli oneri sia provveduto con una addizionale progressiva sull'imposta terreni, con esclusione dei coltivatori diretti, nonchè con un'imposta speciale applicata in misura progressiva sull'importo complessivo del fatturato relativo a prodotti destinati all'agricoltura, a partire da 1 miliardo annuo di lire, a carico delle aziende industriali produttrici di macchine, concimi e insetticidi e a carico delle aziende industriali trasformatrici di prodotti agricoli, con esclusione delle cooperative e con proibizione per il C.I.P. di comprendere l'imposta stessa tra gli elementi sui quali stabilire il prezzo dei prodotti stessi.

Dobbiamo quindi affermare che la copertura delle spese proposta dai senatori Sereni e Terracini non colpisce i contadini in alcun modo e nello stesso tempo è risolutiva in via totale e definitiva della questione, mentre quella proposta dal Governo ed accettata dal relatore di maggioranza colpisce direttamente i contadini e tutti i pensionati attuali e futuri dell'I.N.P.S., non risolve radicalmente la questione e si raccomanda solo perchè non lede gli interessi dei ceti privilegiati.

3. — In base alla vigente legge sono assicurati per l'invalidità e la vecchiaia i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè gli appartenenti alle rispettive famiglie che esercitano le medesime attività sugli stessi fondi, a condizione che il fabbisogno annuo complessivo di manodopera non sia inferiore a 30 giornate. Per dar modo ai contadini più poveri, che posseggono e lavorano fondi con fabbisogno complessivo di manodopera da 30 a 103 giornate, di ottenere la pensione nel numero di anni previsto per tutti gli altri lavoratori dalle norme comuni, la stessa legge dispone che in questi casi la contribuzione sia fatta pagare non in base al numero delle giornate effettive, ma sempre in base a 104 giornate, così da poter attribuire un analogo numero annuo di contributi.

Quando poi il fabbisogno annuo complessivo di manodopera supera le 104 giornate,

la legge vigente prevede che sia assicurato anche un secondo elemento della famiglia, a condizione che per lo stesso siano disponibili almeno 30 (o in altri casi 52) giornate, oltre le prime 104 già utilizzate per l'assicurazione del capofamiglia. E per dare modo agli stessi di conseguire la pensione entro il normale numero di anni, prevede per essi la facoltà di integrare con versamenti volontari la contribuzione obbligatoria, sino a raggiungere 104 contributi per gli uomini e 70 per le donne.

Con le nuove norme, invece, sia i capifamiglia coltivatori diretti che tutti gli appartenenti al nucleo familiare sono esclusi dall'assicurazione, se non svolgono ciascuno almeno 104 giornate di lavoro effettivo nell'anno. Inoltre sono esclusi dall'assicurazione di malattia i coltivatori diretti e i loro familiari che coltivano fondi la cui lavorazione richiede una prestazione effettiva di manodopera inferiore alle 104 giornate annue.

Il senatore Di Grazia nella sua relazione afferma a questo punto, riecheggiando candidamente l'impostazione dell'onorevole Ministro, che la restrizione appare ma non c'è e che i contadini non hanno nulla da temere dai nuovi criteri, in quanto prima, per evitare tassazioni contributive troppo onerose ed anche perchè beneficiavano dell'applicazione delle tabelle ettaro-coltura indicanti un fabbisogno di giornate inferiore alla realtà, essi facevano dichiarazioni infedeli « in modo da poter fruire dei diritti assicurativi caricandosi un impegno contributivo minimo ». L'affermazione è contraria alla realtà delle cose ed un poco alla logica, sia perchè i contadini assicurati, con le norme attuali, devono pagare i contributi per la pensione come minimo per 104 giornate (e quindi non hanno alcun interesse a denunciarne meno), sia perchè se fosse vero quanto si afferma la tanto difesa innovazione non avrebbe alcuna vera ragion d'essere.

Che le cose non stiano così è dimostrato anche dal fatto che i membri della famiglia contadina sono assicurati dalla nuova legge se prestano ciascuno almeno 104 giornate annue di effettivo lavoro. Tale innovazione non rappresenta un aggiustamento formale

ma un grave peggioramento dell'attuale situazione. È un assurdo giuridico e sociale non voler considerare più contadino ai fini assicurativi il coltivatore diretto, capofamiglia o membro della famiglia, che lavora — poniamo — 100 giornate l'anno sul suo fondo, quando egli è considerato tale a tutti gli altri effetti, sia che si occupi marginalmente in altre attività, sia invece che non abbia alcun'altra occupazione. È del resto noto che il bracciante eccezionale che è occupato in agricoltura come lavoratore indipendente con un minimo di 51 giornate è considerato dalla legge lavoratore agricolo.

Del pari è assurdo voler determinare la posizione assicurativa delle famiglie mezzadriili in base ad un ipotetico numero di giornate, quando contrattualmente tutti i componenti la famiglia mezzadriile sono obbligatoriamente tenuti a prestare la loro attività lavorativa durante tutto l'anno alla stessa stregua dei salariati fissi.

Tali nuovi criteri tendono ad escludere quindi dall'obbligo assicurativo per la pensione e per la malattia la più gran parte dei contadini poveri, la più gran parte dei familiari del titolare della piccola azienda contadina. Si vogliono escludere con questo mezzo dalle assicurazioni sociali, conquistate a prezzo di tante aspre lotte, milioni di autentici contadini fra coloro che coltivano i fondi più piccoli, in particolare del Mezzogiorno, delle Isole e della montagna. Con tali misure si accentua e si aggrava — anche sul piano previdenziale — la politica che tende a scacciare i contadini poveri dalle campagne, ad eliminare le aziende contadine chiamate marginali per difendere e conservare solo le imprese contadine più consistenti nell'interesse delle aziende capitalistiche.

Per questi motivi noi raccomandiamo al Senato di esaminare con doverosa attenzione la vera portata delle norme che il Governo ci propone di approvare. Ogni collega deve sapere che, votandole, vota perchè siano esclusi dall'assicurazione il contadino povero, sua moglie, tutti i membri della famiglia contadina che non riescono a compiere 104 annue giornate di lavoro sul fondo, e vota per aggravare la misera condizione delle piccole aziende contadine.

Queste norme non possono essere approvate da chi vuole difendere e migliorare i diritti acquisiti dai contadini, da chi vuole difendere e migliorare la pensione dei contadini. Esse infatti assumono un significato ancora più negativo alla luce dell'articolo 21 del disegno di legge, che stabilisce la retroattività del deprecato criterio della abitudine nella occupazione contadina intesa come esclusività o almeno come prevalenza nell'occupazione e nel reddito a partire dal 1° gennaio 1957, sia per gli assicurati che per i pensionati. Ciò significherebbe in pratica aprire la via alla revisione generale delle pensioni dei contadini ed alla revoca di molte decine di migliaia di pensioni.

4. — Avvalendosi della vigente sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 1962, che ha dichiarato la incostituzionalità dell'accertamento del fabbisogno di mano d'opera in agricoltura in base alle tabelle ettaro-coltura, il disegno di legge governativo propone di sostituire al criterio presuntivo fino ad oggi seguito nell'accertamento dei contributi e nella loro ripartizione ai componenti della famiglia contadina assicurata, il criterio dell'accertamento effettivo delle giornate e dell'attribuzione delle stesse a chi effettivamente le ha svolte nell'ambito della famiglia. Le differenze di fondo rispetto al passato consistono nel fatto che la dichiarazione aziendale che un coltivatore diretto è tenuto a presentare dovrà indicare, oltre agli elementi caratteristici del fondo (che pure in passato dovevano essere denunciati), anche il numero delle giornate complessivamente lavorate dalla famiglia e di quelle effettivamente lavorate da ciascun membro di essa.

È un sistema piuttosto macchinoso, che presuppone la possibilità per ogni famiglia contadina di tenere una contabilità precisa delle giornate fatte da ciascun suo componente, sistema al quale non sembra dare troppo credito neppure l'onorevole Ministro proponente della legge. Mentre infatti, nella sua relazione e nel disegno di legge, si nota la preoccupazione di conferire al Servizio dei contributi unificati il potere di esaminare e rettificare i dati dichiarati dai contadini, nonchè di accertarli d'ufficio in caso di

omessa dichiarazione, si manca di indicare in base a quali mezzi tale ufficio può controllare e rettificare i dati dichiarati. O forse le tabelle ettaro-coltura, cacciate dalla porta, rientrano dalla finestra per consentire appunto l'adempimento dei suoi compiti allo Ufficio dei contributi unificati?

A noi sembra quanto meno che la questione debba essere attentamente ponderata prima di prendere decisioni. Non mancano infatti voci autorevoli, fra gli esperti della materia, che negano la meccanica applicabilità all'assicurazione dei contadini della sentenza della Corte Costituzionale, per le differenze di fondo che esistono tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, per la possibilità di accertare in pieno il lavoro subordinato e l'impossibilità invece di accertare quello autonomo.

D'altra parte sarebbe secondo noi elementare prudenza attendere che vada in porto la discussione del disegno di legge dello stesso Ministro del lavoro onorevole Bertinelli, che contiene norme in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura. Ciò proprio in considerazione dei motivi che s'invocano a sostegno dell'estensione automatica ai contadini delle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale. Così pure riteniamo opportuno attendere di conoscere sulla questione il motivato parere della Commissione già ricordata, istituita per il riordinamento dell'assicurazione generale obbligatoria per le pensioni e quindi anche per studiare e definire meglio tale importante questione.

Per tutti questi motivi proponiamo al Senato di non approvare il nuovo criterio suggerito nel disegno di legge in esame.

5. — Il Comitato di vigilanza della gestione speciale per la pensione ai contadini — che ha compiti importanti come quello di decidere in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione e quello di esprimere pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme regolanti l'attività della Gestione —

viene profondamente modificato nella sua composizione dal disegno di legge governativo. Esso infatti viene integrato con l'inserimento di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, di un *secondo* rappresentante del Ministero del lavoro e di un *secondo* rappresentante dell'I.N.P.S. Il risultato dell'operazione sarebbe quello di togliere la maggioranza del Comitato ai rappresentanti delle associazioni professionali e di categoria interessate, che oggi sono 8 contro 5 rappresentanti dei Ministeri, dell'I.N.P.S. e dei concedenti.

La proposta viene presentata nella relazione al disegno di legge come tendente a dare al Comitato di vigilanza la capacità di adottare decisioni più vagliate: quindi suona critica all'attuale Comitato e alla sua attività.

Ora noi sappiamo che nel Comitato di vigilanza tutti i rappresentanti delle organizzazioni dei coltivatori diretti e dei mezzadri si sono spesso battuti unitariamente contro i ripetuti tentativi ministeriali di aumentare l'onere contributivo a carico dei contadini e di far passare criteri restrittivi nella interpretazione della legge e delle funzioni del Comitato stesso. Per questo motivo riteniamo nostro dovere di proporre al Senato che al Comitato di vigilanza della Gestione speciale per i contadini sia conservata l'attuale composizione, onde evitare che una diversa sua composizione possa modificarne e pregiudicarne le apprezzate capacità di lavoro.

È necessario perciò che la proposta contenuta nel disegno di legge governativo non sia approvata, e che si lasci in vigore la norma vigente.

Onorevoli senatori, a questo punto possiamo tirare le conclusioni sulla base di quanto illustrato in precedenza. Il disegno di legge governativo non contiene solamente la proposta di aumentare il trattamento minimo di pensione per i contadini. Esso contiene anche una serie di altre proposte negative o gravemente restrittive degli attuali diritti dei contadini, su molte delle quali anzi abbiamo sorvolato per esigenza di brevità.

Tutti siamo d'accordo perchè la misura della pensione ai contadini sia aumentata al più presto, venendo così incontro alla legit-

tima aspettativa degli interessati. Non siamo invece d'accordo sulle altre proposte, che per noi sono gravemente lesive dei diritti previdenziali acquisiti dei contadini, soprattutto perchè escludono dall'assicurazione e quindi dalla pensione milioni di essi.

Tutti siamo pure d'accordo, dal Ministro onorevole Bertinelli che ha proposto il disegno di legge al relatore di maggioranza senatore Di Grazia sino a noi, che « entro il prossimo 1963 dovrà aver luogo il riordinamento della previdenza » con il contributo dell'apposita Commissione istituita dal Senato con la legge che aumentava le pensioni dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria dell'I.N.P.S., e che anche le norme relative all'assicurazione dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni dovranno essere revisionate integralmente ed armonizzate.

Perchè quindi presentare e chiedere l'approvazione frettolosa di una serie di norme provvisorie e non necessarie, a giudizio comune, che per di più sono negative a nostro giudizio e a giudizio delle associazioni professionali e di categoria?

La stessa Commissione agricoltura del Senato, con il suo parere sul disegno di legge in esame, ha rilevato all'unanimità che « le categorie interessate muovono le più vive rimostranze (circa i criteri restrittivi della legge) in quanto ritengono, e con ragione, di dover conservare agli effetti della valutazione del diritto a pensione quanto già concede e stabilisce la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, attualmente vigente » e « raccomanda opportuni emendamenti ispirati alla migliore tutela delle categorie interessate ».

Perchè quindi ritardare inevitabilmente l'approvazione degli aumenti alle pensioni

con le discussioni necessarie e particolareggiate delle altre norme, che forse avranno, se approvate, solo alcuni mesi di vita?

Per questi motivi e per queste considerazioni, nell'interesse dei contadini prima di tutto, noi proponiamo lo stralcio dal disegno di legge governativo della parte che riguarda l'aumento delle pensioni e del contributo statale.

Noi chiediamo che il Senato voti questa proposta di stralcio, tenendo presente che solo in questo modo è possibile realizzare con la doverosa sollecitudine l'aumento delle pensioni che tutti i contadini stanno attendendo. A noi non si può chiedere di dare voto favorevole a tutte le altre norme contenute nel disegno di legge. Se così facessimo, verremmo meno al nostro dovere, non facendo i reali interessi dei contadini che da troppo tempo si battono tenacemente per un generale miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali.

Onorevoli colleghi, vi esortiamo quindi ad accogliere la nostra proposta di stralcio. Essa non solo ci permetterà l'auspicata rapida approvazione degli aumenti alle pensioni, ma ci consentirà anche di procedere armonicamente, e con la necessaria ponderazione, alle opportune modifiche e innovazioni della legislazione relativa ai contadini, nel quadro della prossima revisione generale di tutto il sistema assicurativo di pensione, con l'obiettivo di realizzare nel Paese un sistema di sicurezza sociale che per l'agricoltura è stato esplicitamente indicato nella Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura.

BITOSI e FIORE, relatori di minoranza